

# **CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO LOCALE (CSLL)**

per il personale delle  
Banche di Credito Cooperativo  
e delle Aziende aderenti alla  
Federazione Toscana BCC

Bagno a Ripoli (FI), 29 aprile 2014

  FTBCC - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - SINCRA/UGL    

## INDICE

Verbale di stipula del testo coordinato.....	Pag.	5
<b>CAPITOLO I – Area contrattuale, sistema di relazioni sindacali e politiche per l'occupazione</b>		
Art. 1 Ambito di applicazione.....	»	6
Art. 2 Collocamento lavoratori in mobilità.....	»	6
Art. 2 bis Commissione per le situazioni di crisi occupazionale.....	»	7
Art. 3 Osservatorio locale e incontri periodici.....	»	8
Art. 4 Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro Anzianità convenzionali e automatismi.....	»	10
<b>CAPITOLO II – Doveri e diritti del personale</b>		
Art. 5 Ruolo del personale.....	»	11
Art. 6 Obblighi fondamentali.....	»	11
Art. 7 Ferie.....	»	11
Art. 8 Permessi e aspettativa non retribuita.....	»	12
<b>CAPITOLO III – Trattamento economico</b>		
Art. 9 Premio di Risultato.....	»	14
Art. 10 Premio di fedeltà.....	»	14
Art. 11 Indennità di rischio cassa.....	»	15
Art. 12 Indennità di sostituzione.....	»	16
Art. 13 Ticket pasto.....	»	17
<b>CAPITOLO IV – Sviluppo professionale dei lavoratori del Credito Cooperativo toscano</b>		
Art. 14 Sistema formativo.....	»	18
Art. 15 Tipologie, finalità e contenuti dell'attività formativa.....	»	20
Art. 16 Prestazione lavorativa dei quadri direttivi.....	»	22
Art. 17 Ruoli chiave dei quadri direttivi.....	»	23
Art. 17 bis Banca dati della pre-dirigenza.....	»	24

## CAPITOLO V – Sistema di inquadramento

Art. 18	Adibizione e rotazione dei lavoratori.....	»	25
Art. 19	Inquadramento nuovi profili professionali.....	»	26
Art. 20	Vice responsabile di succursale.....	»	27
Art. 21	SOPPRESSO (Inquadramento del personale del SOAR).....	»	27

## CAPITOLO VI – Orario di lavoro

Art. 22	Deduzione annuale ex art. 118 CCNL.....	»	28
Art. 23	Flessibilità e spostamento d'orario.....	»	29
Art. 24	Part-time.....	»	30
Art. 25	Modalità di utilizzo della banca delle ore.....	»	33
Art. 26	Apertura di sportello al sabato.....	»	34

## CAPITOLO VII – Provvidenze per i lavoratori

Art. 27	Contributo integrazione assistenza sanitaria.....	»	35
Art. 27 bis	Status della Cassa Mutua Toscana BCC.....	»	37
Art. 28	Mutui e condizioni economiche applicate al personale dipendente.....	»	37
Art. 28 bis	Trattamento di fine rapporto.....	»	38
Art. 29	Polizze assicurative.....	»	39
Art. 29 bis	Polizza Long Term Care.....	»	39
Art. 30	Uso di autovetture private.....	»	40
Art. 31	Intervento straordinario.....	»	40
Art. 32	Incarichi di docenza.....	»	41
Art. 33	Trattamento per missioni e partecipazione a corsi.....	»	42
Art. 33 bis	Trasferimenti del personale e indennità di mobilità.....	»	42 bis

## CAPITOLO VIII – Disposizioni di carattere sociale

Art. 34	Tutela della dignità della persona.....	»	43
Art. 35	Pari opportunità.....	»	43
Art. 36	Decesso del dipendente.....	»	44
Art. 37	Familiari e dipendenti con handicap.....	»	45
Art. 38	Tutela e sostegno della maternità e della paternità.....	»	46
Art. 39	Misure a sostegno della famiglia.....	»	47
Art. 40	Tirocinio formativo e di orientamento professionale.....	»	48

**CAPITOLO IX – Salute e sicurezza del lavoro**


Art. 41	Premesse generali.....	»	49
Art. 42	Protezione e controllo dei luoghi di lavoro.....	»	49
Art. 43	Servizio di trasporto valori e di guardia.....	»	51
Art. 44	Eventi criminosi.....	»	52
Art. 45	Tutela delle condizioni igienico sanitarie.....	»	53
Art. 46	Sicurezza nei luoghi di lavoro.....	»	54

**CAPITOLO X – Disposizioni finali**

Art. 47	Decorrenza e durata.....	»	55
---------	--------------------------	---	----

**ALLEGATI**

All. A	Disciplina del Premio di Risultato.....	»	56
All. B	SOPPRESSO (Tabella Premio di fedeltà art. 17 CSLL 23/12/1997)	»	63
All. C	Modalità di svolgimento dell'attività formativa e partecipazione ai corsi di formazione.....	»	64
All. D	SOPPRESSO (Sistema d'inquadramento del personale del SOAR)	»	67
All. E	Regolamento mutui prima casa per il personale dipendente .....	»	67



**Articolo 33 bis**  
**Trasferimenti del personale e indennità di mobilità**

Le Aziende comunicano per iscritto a ogni dipendente la sede di lavoro e le eventuali successive destinazioni a seguito di trasferimento, osservando quanto previsto dall'art. 61 del CCNL. Costituisce trasferimento il cambiamento stabile di sede di lavoro, con assegnazione a unità produttiva diversa, nell'ambito dello stesso comune o di comune diverso.

In caso di trasferimento, da comune a comune, è dovuto preavviso, a norma dell'art. 61 del CCNL. In caso di mancato o ridotto preavviso l'Azienda riconosce al dipendente, per i giorni lavorativi di mancato preavviso, il trattamento economico per missioni previsto dall'art. 60 del CCNL ovvero il trattamento previsto dall'art. 33 del presente CSLL qualora la nuova sede di lavoro, pur essendo ubicata in comune diverso, disti non oltre 25 Km dalla precedente.

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dalle norme collettive nazionali, vengono stabilite le seguenti tutele a favore di tutti i lavoratori delle Aziende destinatarie del presente CSLL, compreso i Dirigenti:

- 1) la previsione di cui all'art. 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è estesa al lavoratore che assista con continuità il proprio convivente *more uxorio* o un componente della famiglia (marito, moglie, convivente *more uxorio*, figli) affetto da malattia oncologica grave con abbinato ciclo di terapia oncologica;
- 2) il termine di un anno di età del bambino, contenuto all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, viene elevato a 18 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra uomo e donna;
- 3) il dipendente invalido, cui sia stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% ovvero affetto da malattia oncologica grave con abbinato ciclo di terapia oncologica, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Qualora i genitori siano entrambi dipendenti delle Aziende destinatarie del presente CSLL, le tutele previste dal precedente comma potranno essere richieste solo da uno dei beneficiari.

Qualora il luogo effettivo di residenza di un lavoratore in possesso di anzianità di servizio superiore ai 36 mesi – determinata ai sensi dell'art. 4, comma 3, primo alinea, del presente CSLL, con l'aggiunta dei contratti di somministrazione di cui al Titolo III del D.Lgs. 276/2003 – e la sede di lavoro distino, fra loro, più di 30 chilometri, l'Azienda corrisponderà un'indennità di mobilità pari a € 0,19 per ogni chilometro quotidianamente percorso eccedente i 60 Km.

Tale indennità viene riconosciuta per un solo viaggio di andata e ritorno nella giornata con la precisazione che per luogo effettivo di residenza si intende la località di dimora abituale comunicata dal lavoratore all'Azienda ai sensi dell'art. 38 del CCNL.

Le distanze chilometriche sopra indicate sono quelle tra luogo effettivo di residenza (intesa come dimora abituale) e sede di lavoro, considerando la "via più breve". L'Azienda, tuttavia, si riserva di adottare il criterio della "via più veloce" per la quantificazione dell'indennità da corrispondere in quei casi particolari in cui, sulla base dell'esperienza applicativa della normativa in argomento, l'adozione della regola generale (via più breve) dovesse risultare, oggettivamente, di particolare gravosità per il dipendente interessato.

Resta inteso che nel caso di cambiamento del luogo effettivo di residenza (sempre intesa come dimora abituale) comunicata all'Azienda ai sensi del vigente CSLL, la misura dell'indennità sarà rideterminata con riguardo alla distanza tra la nuova residenza e la sede di lavoro.

L'erogazione dell'indennità avviene su base mensile ed è ragguagliata alle giornate di effettiva presenza presso la sede di lavoro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa. L'indennità non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, del TFR e della previdenza complementare.

In caso di variazione del trattamento tributario e/o previdenziale applicabile all'indennità, l'eventuale importo risparmiato dall'Azienda andrà a integrare il trattamento economico corrisposto al lavoratore fino a concorrenza del costo aziendale sostenuto al momento di entrata in vigore della modifica.

L'indennità non viene erogata:


- ai Quadri di 3° e 4° livello e ai Dirigenti;
- al personale assegnatario di auto aziendale;
- ai dipendenti che abbiano concordato con l'Azienda la sede di lavoro, a seguito di specifica richiesta del dipendente;
- al personale nei confronti del quale venga disposta apposita erogazione migliorativa con analoga finalità, fino ad intera concorrenza;
- al personale beneficiario dell'indennità prevista dall'art. 61, comma 7, del CCNL.

#### Nota a verbale

Per convivente *more uxorio* si intende il soggetto che, sulla base della certificazione rilasciata dall'anagrafe comunale, dimora abitualmente con il dipendente e che ha con lo stesso un impegno a mantenere una comunanza di vita e di interessi.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del presente articolo, il requisito della residenza sopra richiamato non può essere autocertificato.

Sono equiparati ai figli i minori adottati, quelli per i quali è in corso l'*iter* di adozione, i minori in regime di adozione a rischio giuridico e i minori affidati.



Nelle Aziende facenti parte di gruppo bancario la cui capogruppo è una BCC, il Premio di Risultato viene determinato attraverso l'individuazione di parametri e di limiti quantitativi omogenei a quelli previsti per la capogruppo ai sensi dei precedenti articoli.

#### Art. 6

Il Premio di Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R., salvo diverse e migliori condizioni previste dalla legge.

#### Art. 7

Il Premio di Risultato non maturerà:

- se nell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione la singola BCC presenti un bilancio senza utile di esercizio;
- se la singola BCC risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione.

All'esito del commissariamento potrà essere richiesto – alla Federazione Toscana BCC da parte delle OO.SS. locali che hanno sottoscritto il presente accordo – un esame congiunto finalizzato a verificare la possibilità che il Premio di Risultato, con riferimento al periodo per il quale non è maturato, venga, in tutto o in parte, ripristinato.

#### Art. 8

L'erogazione del Premio di Risultato sostituisce, fino a concorrenza, ogni attribuzione economica eventualmente corrisposta dall'Azienda ed avente medesima natura e finalità sulla base di accordo sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove costituite ovvero, in mancanza, con le OO.SS. locali stipulanti il presente CSLL.

Le conseguenze e la pertinenza dell'avvenuta sostituzione saranno oggetto di esame congiunto fra le parti stipulanti, nonché da parte degli Organismi sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Le Aziende devono consegnare alle OO.SS. locali firmatarie del presente accordo, per il tramite della FTBCC copia dell'eventuale delibera di "attribuzione economica avente medesima natura e finalità" entro e non oltre la fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;

#### Art. 9

Il Premio di Risultato da erogare è quello relativo all'anno 2014, con riferimento all'esercizio 2013. Conformemente alle previsioni del CCNL 21/12/2012, le Parti concordano che per il Premio di Risultato da erogare nell'anno 2014, con riferimento all'esercizio 2013, verrà dedotta dal Risultato Lordo di Gestione (RLG) una quota pari al 50% delle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti (voce 130/a C.E.).

Per un corretto monitoraggio dell'applicazione del presente accordo le Aziende devono consegnare alle OO.SS. locali firmatarie che ne facciano richiesta, per il tramite della FTBCC, le informazioni concernenti le classi di importo e il relativo numero dei Premi effettivamente corrisposti ai dipendenti.

<b>ROE</b>	=	Utile su Mezzi Propri.
<b>Utile</b>	=	voce 270 di CE (utile/perdita dell'operatività corrente al netto delle imposte) rettificata delle voci 110 di CE (risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al FV) e 220 di CE (risultato netto della valutazione al FV delle attività materiali e immateriali) depurate dell'effetto imposte determinato applicando l'aliquota media dell'anno di riferimento registrata nell'ambito federativo.
<b>Mezzi Propri</b>	=	voci da 140 di SP passivo (azioni rimborsabili) a 200 di SP passivo (utile/perdita dell'esercizio). La voce 200 deve essere rettificata conformemente a quanto effettuato per la voce 270 di CE.
<b>Sofferenze lorde</b>	=	Tabella A.1.6 della sezione 1 della parte E della nota integrativa (esposizioni per cassa e fuori bilancio vs clientela: valori lordi e netti). Il valore da considerare è quello riportato nella colonna "Esposizione lorda".
<b>Impieghi verso Clientela</b>	=	voce 70 dello SP attivo (crediti vs clientela) + tabella 3.2, voce 4 (finanziamenti) della N.I. parte B, attivo, Sezione 3, per tener conto dell'effetto dovuto all'eventuale riclassifica ad altra voce dei finanziamenti attivi coperti.
<b>Costi operativi</b>	=	voce 150 di CE (spese amministrative) al netto dei costi degli esodi incentivati, che non comportino attivazione delle prestazioni del "Fondo di solidarietà".
<b>Margine di intermediazione</b>	=	voce 120 di CE al netto della voce 110 di CE (risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al FV) + voce 190 di CE (altri proventi/oneri di gestione).
<b>RLG</b>	=	voce 120 di CE (margine di intermediazione) al netto della voce 110 di CE (risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al FV) + voce 150 di CE (spese amministrative) + voce 190 di CE (altri oneri/proventi di gestione).
<b>Numero Dipendenti</b>	=	numero medio annuale calcolato sommando le consistenze dell'organico alla fine di ciascun mese diviso dodici.
<b>Raccolta Diretta</b>	=	voci 20 (debiti vs clientela), 30 (titoli in circolazione) e 50 (passività finanziarie valutate al FV) di SP passivo. Il valore così ottenuto va rettificato della componente legata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle cartolarizzazioni (voce 6.2 "altre" della N.I., parte B, passivo, Sezione 2, tabella 2.1);</li> <li>- alla riclassifica dei prestiti subordinati (tabella 3.2 "totale" della N.I., parte B, passivo, Sezione 3).</li> </ul>
<b>Utile lordo</b>	=	voce 250 di CE (utile/perdita della operatività corrente al lordo delle imposte).
<b>Crediti non performing</b>	=	tabella A.1.6 della N.I., parte E: riga "totale A" delle esposizioni per cassa - voce f) "altre attività".